

CAMERA DEI DEPUTATI N. 301

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BARBIERI, PIERACCINI, AMENDOLA PIETRO, BENSI,
DE GRADA, FERRI, MAZZONI, PIRASTU

Presentata il 27 settembre 1958

Disciplina della costruzione dei campi sportivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — In ogni paese moderno le attrezzature sportive sono ormai considerate normali componenti della struttura tecnico-igienica della Nazione. Tale considerazione deriva non soltanto da una concezione teorica più moderna della igienistica circa la benefica influenza che la pratica dello sport ha sulla salute fisica dell'uomo, ma principalmente su un dato di fatto ormai acquisito dalla società moderna: lo sport è una delle attività essenziali entrate nella vita delle grandi masse dei giovani. E non più soltanto dei giovani!

È lontano ormai il tempo in cui pochi uomini si cimentavano nel nuoto, nel salto, nel podismo, sulle parallele, quando la stragrande maggioranza del popolo « guardava » fra curiosa e ironica i pionieri del *foot-ball*, del ciclismo e di ogni altro sport. Oggi la grande massa di cittadini ha potenzialmente una carica sportiva incalcolabile. Soltanto pochi però, più appassionati, più tenaci, riescono a raggiungere una piscina, un campo sportivo per mettere in movimento i propri muscoli, per dare sfogo al loro ardore, al loro spirito agonistico, o comunque, anche senza competere con altri, a muovere il corpo all'aperto. È ormai più che noto che in altre Nazioni la pratica dello sport è largamente diffusa, che quasi ogni cittadino, e sicuramente ogni gio-

vane, considera lo sport parte della propria attività o per lo meno dei propri interessi. Questa è la ragione per cui, nella Gran Bretagna, nei paesi scandinavi, in Svizzera, negli Stati Uniti e nell'Unione sovietica *clubs* e federazioni sportive contano migliaia e milioni di soci.

Questa pratica si esercita su una rete fittissima di palestre, di campi sportivi e di piscine, estesa in tutto il paese. È noto che nell'Unione Sovietica in ogni fabbrica, in ogni stabilimento, il campo sportivo e la palestra sono parte integrante del complesso architettonico. E da questi vivai proviene appunto l'esercito di atleti, di ginnasti, di uomini e di donne sani e sereni. Non si tratta di curare la sanità della razza, ma di aiutare i giovani educandoli alla vita all'aperto, alla competizione leale, sottraendoli alla bettola e all'inedia. E da questi cittadini-atleti, e non tifosi, provengono i campioni che si affermano alle Olimpiadi.

In Italia invece le cose stanno diversamente. Abbiamo detto che esiste un grande potenziale sportivo nelle masse, ma aggiungiamo che pochi fanno lo sport. E le ragioni principali sono da ricercarsi oltre che in un insufficiente o difettosa educazione sportiva, nella mancanza di campi sportivi e di palestre.

Domandiamo ai giovani operai e contadini se vorrebbero fare dello sport. Domandiamo loro quanti chilometri dovrebbero percorrere, o quanto dovrebbero pagare per raggiungere e per usare un campo sportivo! Quanti *clubs* si estinguono per l'impossibilità di mantenere un campo sportivo. È recente un ultimo episodio a Firenze ove la società « La Rondinella » della IV serie, una brillante squadra del popolare quartiere di San Frediano, non sa dove disputare le partite di calcio perché non ha un suo campo e la A. C. Fiorentina non ritiene di poterle concedere lo Stadio comunale. Questa è la ragione per cui in Italia le 30 Federazioni sportive hanno soltanto circa 300.000 soci (non compresi i cacciatori). In un convegno di studi sportivi promosso dalla società Partenope è stato dimostrato che in Italia soltanto il 18 per cento degli uomini in età di poterlo fare praticano lo sport. Ad una lodevole opera di sana propaganda sportiva e di proselitismo fra i giovani è volta l'attività dei « centri di propaganda » del C. O. N. I. L'Unione italiana sport popolare provvede ad iniziare i giovani allo sport, ma i mezzi fanno difetto a tutti.

Pochi dati numerici ci forniscono la spiegazione di questo assenteismo nella pratica in un paese di milioni di « tifosi »: su 7.957 che sono i comuni d'Italia, 4.411 sono privi di campi sportivi; 5.672 sono privi di palestre; 7.635 sono privi di piscine; 7.647 sono privi di campi per atletica leggera.

Ed in che modo lo Stato si propone di risolvere il problema e di iniziare almeno la costruzione d'impianti?

Desolante constatazione noi dobbiamo fare, onorevoli colleghi: l'unico provvedimento concreto è stato quello consistente nel fare obbligo al C. O. N. I. di devolvere l'11,76 per cento delle sue disponibilità alla costruzione di palestre nelle caserme e nelle scuole. È vero che da tempo il C. O. N. I. provvede coi proventi del totocalcio attraverso le Federazioni e direttamente alla costruzione di impianti nuovi, ma si tratta sempre di interventi insufficienti. Resta da considerare la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per la « Costituzione di un Istituto per il credito sportivo », ma è subito evidente che si tratta di uno strumento non pertinente e comunque inadeguato. Infatti detta legge non pone affatto le opere sportive nel novero di quelle di pubblico interesse epperò obbligatorie. Perciò, ove l'amministrazione resta insensibile a tale problema il provvedimento resta inoperante. Inadeguato infine perché

il Fondo di dotazione del nuovo istituto di credito è di 500 milioni « da versarsi in più soluzioni ».

Inoltre l'ultima constatazione: la legge è ancora inoperante perché il Governo non ha ancora reso possibile la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Lo Stato italiano, onorevoli colleghi, è l'unico Stato di un paese civile che non contempi nel suo bilancio stanziamenti a favore dello sport. Anzi, come è ormai noto, ma non abbastanza diffusamente noto, lo Stato italiano ricava cespiti ingenti dalle attività e dagli spettacoli sportivi. Il fisco ricava infatti ogni anno circa 10 miliardi netti dal totocalcio, 5,5 miliardi dai diritti erariali, 1 miliardo dal totip, 5 miliardi dalle tasse di licenza per fucile da caccia e per la pesca. Quasi 22 miliardi all'anno!

Sappiamo bene che altri problemi urgono nel nostro Paese: le case, le scuole, gli acquedotti, ecc., ma non è vero che inevitabilmente gli uni escludono gli altri. È necessario aumentare gli stanziamenti perché bisogni un tempo considerati secondari son divenuti primari. E tanto più è necessario dare allo sport di massa e dilettantistico un minimo di attrezzatura in quanto gli spettatori sportivi stessi danno un gettito di tributi tale che consente dedicarne una parte al miglioramento del patrimonio sportivo. Lo Stato italiano, purtroppo, e abbiamo già dimostrato in sede di discussione del bilancio del Tesoro, considera lo sport soltanto come una occasione per prelevare tributi. Con il denaro che lo Stato ricava dalle attività sportive si potrebbero costruire: 499 palestre tipo; 898 piscine tipo; 11.229 campetti periferici per calcio.

Con la presente proposta di legge, che riprende altre analoghe delle precedenti legislature non giunte a termine, vogliamo creare uno strumento legislativo che inizi la costruzione di campi periferici, e non di grandiose monumentali opere. A queste, prevediamo sarà provveduto in occasione delle Olimpiadi 1960. Piscine moderne, stadi, palazzi sportivi, un villaggio olimpico per l'importo di parecchi miliardi sono in via di costruzione. Vogliamo sperare, anzi abbiamo chiesto, che si tratti di opere funzionali non destinate a far fare « bella figura » all'Italia nel 1960. Si tratterà tuttavia di poche grandi opere.

Con la presente proposta invece vogliamo preoccuparci delle piccole opere per i piccoli centri per tutta l'Italia. Insomma, la nostra

proposta s'ispira ad un criterio eminentemente igienico-sociale.

Non è nuova questa richiesta, lo ripetiamo. Già nel 1928 con la legge 21 giugno, n. 1580, fu provveduto a colmare una lacuna procedurale in materia di espropriazioni e di approvazione di progetti. Attualmente, in concreto, dal punto di vista giuridico la manutenzione e la sistemazione di campi sportivi costituiscono una spesa facoltativa per i comuni. Ne consegue che i comuni, anche ove lo vogliano, per tale classificazione della spesa, fare uno sforzo per inserire tali spese in bilancio per creare e mantenere un campo sportivo, è difficile poichè incorrono nel veto della Giunta provinciale amministrativa.

La presente proposta prevede l'obbligo per i comuni superiori ai 5.000 abitanti della costruzione o dell'acquisto, dell'adattamento, della sistemazione e della custodia dei campi sportivi ai sensi della legge 3 marzo 1934, n. 382, articolo 91 e l'estensione alle opere attinenti ai campi sportivi dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949 n. 589.

Infine l'aggiornamento del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, alle necessità derivanti dall'esistenza dei cantieri scuola i quali consentono ai comuni l'utilizzazione della mano d'opera per attrezzare i campi sportivi fornendo soltanto i materiali e rivalutare la cifra di 500 mila lire prevista per le opere la cui approvazione può essere fatta con decreto prefettizio prevedendo nel contempo l'obbligo dell'approvazione della commissione impianti sportivi del C. O. N. I.

È però giusto a nostro avviso per i progetti dei capoluoghi di provincia e per tutti gli altri che superano comunque un certo importo che noi fissiamo in 40 milioni. In questi casi è bene che si pronunci la Commissione impianti sportivi e che il decreto sia emesso dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Circa la procedura si ricorda che già la legge 1938 faceva equivalere l'approvazione del progetto a dichiarazione di pubblica utilità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le spese relative alla costruzione o all'acquisto, all'adattamento, alla sistemazione, alla custodia e alla manutenzione di campi sportivi sono obbligatorie per i comuni superiori a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Per i comuni superiori a 100.000 abitanti tali spese sono obbligatorie in ragione di un campo sportivo ogni centomila abitanti da costruirsi e mantenersi in funzione dei centri popolari cittadini.

ART. 2.

La legge 3 agosto 1949, n. 589, è estesa alla esecuzione di opere attinenti ai campi sportivi.

A tal fine, nei limiti dei fondi annualmente concessi dalla legge di bilancio, il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, è autorizzato a con-

cedere, a comuni non superiori a 100 mila abitanti, un contributo costante per 35 anni:

1°) nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria, ove si tratti di costruire campi sportivi nuovi;

2°) nella misura del 3 per cento, ove si tratti di acquistare, adattare e sistemare campi sportivi già esistenti.

Il limite di spesa per l'esercizio 1958-59 è fissato in lire 40.000.000 di cui lire 20.000.000 per l'Italia meridionale e insulare. Alla spesa suddetta si farà fronte mediante prelevamento dal capitolo n. 182 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il 1958-59.

ART. 3.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento, il restauro e le modifiche degli impianti sportivi e loro accessori sono approvati, sempre che non si tratti di comuni capoluoghi di provincia e la spesa complessiva non superi le lire 40.000.000 con decreto del prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile e il Comitato provinciale del C. O. N. I.; con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio, sentita la Commissione impianti sportivi del C. O. N. I., in tutti gli altri casi.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Le opere previste nel progetto sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865. n. 2359 ».